DISCIPLINA ORGANICA DELLA COLTIVAZIONE DELLA VITE E DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEL VINO

Art. 34

Cancellazione della protezione dell'Unione europea e revoca del riconoscimento delle DO e delle IG

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero richiede la cancellazione della protezione dell'Unione europea quando le DO e le IG non siano state rivendicate o certificate consecutivamente per tre campagne vitivinicole. Nei casi previsti dal comma 1, e' consentito presentare alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e in conformita' alle disposizioni procedurali stabilite dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino
Estremi	Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Titolo	III — Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
Capo	II — Protezione delle dop e igp nell'unione europea. procedura di riconoscimento. requisiti fondamentali. disciplinari di produzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-organica-della-coltivazione-della-vite-e-della-produzione/art-34-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

cancellazione-della-protezione-dell-unione-europea-e-revoca-del